

DIRETTIVA 2014/62/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014 SULLA PROTEZIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE DELL'EURO E DI ALTRE MONETE CONTRO LA FALSIFICAZIONE E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2000/383/GAI DEL CONSIGLIO.

Tabella di concordanza

Direttiva	Legislazione Nazionale	Commenti conclusivi e norme di recepimento
Articolo 1. <i>Oggetto.</i> La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute. Essa introduce anche disposizioni comuni per rafforzare la lotta avverso tali reati, migliorare le indagini al riguardo e assicurare una migliore cooperazione nella lotta alla falsificazione.	LIBRO II, del delitti in particolare; TITOLO VII, dei delitti contro la fede pubblica; Capo I, della falsità in monete, spendita, introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, Artt. 453 e ss. del codice penale	Si tratta di disposizione di apertura programmatica e descrittiva dell'articolato. Le norme incriminatrici interne appaiono pressoché conformi alle previsioni codicistiche del diritto sostanziale e processuale interno. Occorre, pertanto, effettuare solo interventi mirati (v.. infra) su specifici punti della direttiva che non trovano corrispondente tutela sanzionatoria o sostegno processuale nell'ordinamento interno.
Articolo 2. <i>Definizioni.</i> Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) «valuta»: le banconote e le monete metalliche la cui circolazione sia legalmente autorizzata, comprese le banconote e le monete metalliche la cui immissione in circolazione è legalmente autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98; b) «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.	Si tratta di termini di larga diffusione nel lessico comune, le corrispondenti definizioni costituiscono patrimonio semantico comune.	Non occorre introdurre analoga disposizione definitoria.

Art. 3. <i>Reati</i>. 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituiscano reato le condotte seguenti, se compiute intenzionalmente: a) contraffazione o alterazione fraudolenta di monete, qualunque ne sia il modo; b) immissione in circolazione fraudolenta di monete falsificate; c) importazione, esportazione, trasporto, ricettazione o procacciamento di monete falsificate, riconosciute tali, per la loro immissione in circolazione; d) fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso di: i) strumenti, oggetti, programmi informatici e dati nonché ogni altro mezzo che per loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o all'alterazione di monete; o ii) elementi di sicurezza quali ologrammi, filigrane o altri componenti della valuta che servono ad assicurarne la protezione contro la falsificazione. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano punibili anche per quanto riguarda banconote o monete metalliche fabbricate usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere	Le condotte descritte all'art. 3 della direttiva sono già adeguatamente sanzionate, come in appresso indicato per articoli di legge richiamati, occorre solo qualche intervento manipolativo sub paragrafo 1, lett. d) e sub paragrafi 2 e 3. Quanto alle altre disposizioni i fatti sono già previsti dalle vigenti norme: Par. 1 sub a) = artt. 453-454 c.p. Par. 1 sub b), = artt. 453, comma 1, n. 3 e 455 c.p. Par. 1 sub c), = artt. 453, 455, 648 c.p. Par. 1 sub d), = art. 461 c.p. da novellare Par. 2 e 3, oggetto di interventi additivi.	Alcune specifiche previsioni della direttiva (art. 3, paragrafi 1, 2 e 3), per la peculiarità delle condotte di cui si chiede l'incriminazione (<i>abuso delle attrezzature o del materiale per la produzione di monete legalmente detenute al fine di produrre fraudolentemente monete formalmente genuine senza autorizzazione, ovvero in numero superiore a quanto autorizzato; ritenere contraffatte anche le monete non aventi ancora corso legale ma concretamente destinate ad essere immesse sul mercato come divisa euro; prevedere come reato anche la fabbricazione fraudolenta, la ricettazione ed il possesso di dati, oltre che di strumenti, oggetti o programmi informatici o altri mezzi specificamente destinabili alla contraffazione o alterazione di monete</i>) richiedono un espresso intervento "creativo" per la incriminazione delle condotte ivi descritte, che ad oggi sono fatti non costituenti reato. Con lo schema di decreto legislativo all'esame si dà, pertanto, attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa (art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto) il codice penale (interventi di interpolazione sugli articoli 453, 461 c.p. ART. 1 (Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro contro la falsificazione) 1. Al regio decreto
--	--	--

banconote o monete metalliche. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui ai paragrafi 1 e 2 siano punibili anche per quanto riguarda banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate a essere immesse in circolazione con corso legale.		19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete per le quali è determinato il termine iniziale del corso legale.»; b) all'articolo 461, primo comma: 1) dopo la parola «programmi» sono inserite le seguenti «e dati»; 2) la parola «esclusivamente» è soppressa;
Art. 4. <i>Induzione, favoreggiamento, concorso e tentativo.</i> 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui all'articolo 3 siano punibili come reati. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c), all'articolo 3, paragrafi 2 o 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia punibile come reato.	Soccorrono in materia le disposizioni di parte generale del codice penale: artt. 56, 110, 378, 379, 414 c.p. (v. relazione illustrativa).	Non occorrono interventi nell'ordinamento interno.

Art. 5. <i>Sanzioni per le persone fisiche:</i> 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), siano punibili con una sanzione massima che preveda la reclusione. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima di almeno otto anni. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima di almeno cinque anni. 5. Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive diverse da	V. corrispondenza sub art. 1 della direttiva. Le sanzioni detentive previste vanno da quattro a dodici anni, punendo il tentativo con pena massima di 8 anni (v. sul punto la relazione illustrativa).	La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, provvedendo già la normativa vigente (così come oggi novellata) alla sanzione, nella misura indicata nell'atto dell'Unione, delle condotte ivi richiamate.
---	---	--

quelle di cui al paragrafo 4 del presente articolo, tra cui multe e reclusione, qualora la valuta falsificata sia stata ricevuta senza sapere che era falsa ma fatta poi circolare anche se riconosciuta tale.		
Art. 6. <i>Responsabilità delle persone giuridiche.</i> Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all'interno della persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) sul potere di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica. 2. Gli Stati membri assicurano che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di	Provvede sul punto l'art. 25-bis della legge 231 del 2000 (v. relazione illustrativa).	La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, provvedendo già la normativa vigente alla sanzione, nella misura indicata nell'atto dell'Unione, delle condotte ivi richiamate.

uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità. 3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4. Articolo 7, sanzioni per le persone giuridiche. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventualmente altre sanzioni, quali: a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici; b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa; c) l'assoggettamento a vigilanza giudiziaria; d) la liquidazione giudiziaria; e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.		
--	--	--

Articolo 8. <i>Competenza giurisdizionale.</i> 1. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 quando: a) il reato è stato commesso in tutto o in parte nel proprio territorio; o b) l'autore del reato sia un proprio cittadino. 2. Ogni Stato membro la cui valuta è l'euro adotta le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio, almeno nella misura in cui riguardino l'euro e quando: a) l'autore del reato si trova nel territorio di tale Stato membro e non sia estradato; o b) le banconote o le monete metalliche in euro falsificate connesse con il reato sono state rinvenute nel territorio di tale Stato membro. Ai fini dell'azione penale avverso i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora si riferiscano all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nonché a induzione, favoreggiamento e concorso, e tentativo di commettere tali reati, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che la propria competenza giurisdizionale non sia subordinata alla condizione che gli atti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.	Provvedono sul punto gli artt. 6, 7, 9 e 10 del codice penale. Nell'ordinamento penale italiano, gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale assicurano la perseguibilità del delitto di falsità in monete aventi corso legale nel Paese, anche se commesso all'estero da cittadino straniero. Deve a tanto aggiungersi che la stessa nozione di reato commesso nello Stato (art. 6, secondo comma, c.p.) è stata dilatata per comprendervi anche solo un «frammento» dell'<i>iter criminis</i> che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato. Anche in tema di concorso di persone nel reato, l'attività di partecipazione di qualsiasi portata svolta nel territorio italiano da un concorrente induce a considerare il reato come commesso in Italia, rendendo punibile, secondo la legge italiana, anche gli altri concorrenti che abbiano agito all'estero: è sufficiente, pertanto, che in Italia si sia promessa l'assistenza od aiuto da prestare dopo la commissione del reato o si sia apprestata la fornitura di indicazioni, di mezzi ecc. per considerare il reato commesso nello Stato.	La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, provvedendo già la normativa vigente alla sanzione delle condotte commesse, in tutto o in parte sul territorio nazionale, o anche all'estero da cittadino italiano o straniero (v. relazione illustrativa).
--	---	---

Articolo 9. <i>Strumenti di indagine.</i> Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi preposti alle indagini o all'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.	Provvede adeguatamente sul punto la normativa interna: Si osserva che i limiti massimi edittali di pena fissati per le ipotesi delittuose oggetto di recepimento consentono l'arresto facoltativo in flagranza di reato ex articolo 381 c.p.p., il fermo di indiziato di delitto ex articolo 384 c.p.p., l'adozione di misure cautelari personali ex articoli 280 e 287 c.p.p., la procedibilità d'ufficio, oltre alla possibilità di disporre le intercettazioni telefoniche ed ambientali ex articolo 266 c.p.p. (quanto alle intercettazioni finalizzate alla cattura dei latitanti di cui all'art. 295, comma 3 c.p.p. e quelle cd. preventive, sarà possibile accedere a tali mezzi di intrusione laddove si proceda per fattispecie associative mafiose o terroristiche che abbiano tra gli scopi la contraffazione della moneta, ovvero se la fattispecie monosoggettiva di contraffazione, commessa da parte di chi non sia organico a sodalità mafiose o terroristiche, sia finalizzata ad agevolare la consorteria mafiosa o terroristica), nonché il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p. Quanto ad autorizzazione di attività di indagine sotto copertura, al fine di penetrare nel nucleo delle organizzazioni transnazionali di settore, confisca per equivalente e confisca cd. allargata, si provvede come da atto di recepimento.	La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, provvedendo già la normativa vigente alla più adeguata predisposizione di strumenti di indagine calibrati sulle fattispecie mono e plurisoggettive (v. relazione illustrativa). Solo in materia di autorizzazione alle operazioni sotto copertura ed investigazioni transfrontaliere appare necessario approntare strumenti di tutela funzionali alla continuità delle investigazioni anche oltre confine, richiamando all'uopo la normativa già in vigore in riferimento ad altre fattispecie di reato. Alla legge 16 marzo 2006, n. 146, è apportata la seguente modifica: a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,».
---	--	---

Articolo 10. <i>Obbligo di trasmettere le banconote e le monete metalliche in euro falsificate per l'analisi e il rinvenimento dei Falsi.</i> Gli Stati membri assicurano che durante il procedimento penale sia consentito senza indugio, da parte del centro nazionale di analisi e del centro nazionale di analisi delle monete metalliche, l'esame di banconote e monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsificazione ai fini dell'analisi e dell'individuazione e rinvenimento degli altri falsi. Le autorità competenti trasmettono senza indugio i necessari campioni al più tardi una volta raggiunta una decisione definitiva riguardo al procedimento penale.	Con riferimento all'articolo 10 si osserva che il nostro ordinamento giuridico già consente all'autorità giudiziaria, anche in fase di indagini, di trasmettere al Centro nazionale di analisi, costituito nel 2001 presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e operante parallelamente al Centro nazionale di analisi delle banconote con sede nella Banca d'Italia, per contrastare il fenomeno della contraffazione della moneta europea. Tale organismo ha il compito di esaminare le banconote e le monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsità nonché di individuare e rinvenire altri falsi. Occorre, dunque, solo estendere al pubblico ministero, che disponga la consulenza tecnica in materia di falso nummario nel corso delle indagini preliminari, l'obbligo, già previsto per il giudice per le indagini preliminari dall'art. 74 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, di nominare un tecnico della competente direzione generale della Banca d'Italia. Le norme che dispongono il trattamento sanzionatorio delle monete in euro sospette di falsità sono contenute nel Decreto 1° marzo 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che recepisce le indicazioni del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28/06/2001. Nel citato decreto vengono individuati i soggetti obbligati a ritirare dalla circolazione le monete in euro sospette di falsità nel momento in cui ne vengono in possesso per qualunque motivo: tra questi, ad esempio, sono compresi le banche, la società Poste Italiane, le imprese e le società di investimenti, le società di gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, le imprese di assicurazioni. Tali soggetti, dopo aver rilasciato al presentatore un verbale di ritiro, devono immediatamente inoltrare le monete sospette di falsità al Centro Nazionale di Analisi (CNAC). Infine, è da ricordare che l'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che «i biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo».	2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dell'articolo 74, le parole «perizia nummaria» sono precedute dalle seguenti «Consulenza o»; b) al primo comma dell'articolo 74, dopo le parole «è nominato» sono inserite le seguenti «consulente o».
---	--	---

Articolo 11. <i>Statistiche.</i> Gli Stati membri, almeno ogni due anni, trasmettono alla Commissione dati concernenti il numero di reati di cui agli articoli 3 e 4 e il numero di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli 3 e 4.	L'ordinamento prevede già la verifica periodica dell'impatto regolamentare.	Non necessita intervento recettivo provvedendosi al monitoraggio della efficacia della nuova normativa con gli ordinari strumenti (VIR) interni. Del pari è a dirsi per i successivi articoli 12, 13, 14 e 15
---	--	---